

Citta' metropolitana di Torino
Servizio risorse idriche

**D.Lgs. 387/2003 – Autorizzazione Unica per la costruzione e l'esercizio di un impianto idroelettrico in Comune di Luserna San Giovanni di cui alla D.D. n. 129-2004 del 21/2/2017.
Titolare: VIMEL Srl**

Il Dirigente del Servizio dispone la pubblicazione dell'estratto del seguente atto:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Risorse Idriche n. 129-2004 del 21/2/2017:

"Il Dirigente del Servizio Risorse Idriche

(... omissis ...)

DETERMINA

1) ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e s.m.i., di rilasciare a Vimel S.r.l. con sede legale in Pinerolo (To) – Via Saluzzo n. 116/I, C.F./P.IVA n. 10340720019, l'Autorizzazione Unica richiesta in data 12/3/2013 (istanza datata 7/3/2013) per la costruzione e l'esercizio di un impianto idroelettrico ubicato in Comune di Luserna San Giovanni, nonché per la realizzazione delle relative opere connesse e delle infrastrutture indispensabili, in conformità al progetto descritto al successivo punto 2) e nel rispetto di tutte le prescrizioni, vincolanti ai fini della efficacia del presente atto, di cui alle autorizzazioni e/o pareri citati in premessa, allegati al presente provvedimento a farne parte integrante o richiamati nello stesso, nonché di quelle indicate nella Determinazione di esclusione dalla Fase di Valutazione d'Impatto Ambientale, ove non risultino superate sulla base degli esiti dell'istruttoria successivamente esperita, e nel provvedimento di concessione di derivazione d'acqua e relativo disciplinare; in particolare l'impianto viene esercito a mezzo di derivazione dell'acqua dal Canale Pralafera a sua volta derivante dal T. Angrogna in Comune di Luserna San Giovanni in misura di una portata massima pari a 1860 litri/s e di una portata media pari a 1260 litri/s, per produrre sul salto di metri 20,18 la potenza nominale media di kW 249 - con restituzione nel T. Pellice in Comune di Luserna San Giovanni;

2) di approvare il progetto definitivo costituito dai seguenti Elaborati e Tavole agli atti:

(... omissis ...)

una copia del quale, opportunamente timbrata, viene consegnata al richiedente affinché venga resa disponibile presso il cantiere per i relativi controlli;

3) di prendere atto che l'effettivo esercizio dell'impianto potrà avere luogo esclusivamente a seguito del deposito del certificato di collaudo attestante la regolare funzionalità dei dispositivi di modulazione delle portate derivate e rilasciate, come previsto dall'art. 25 del D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i. e dal disciplinare della concessione di derivazione d'acqua;

4) di prendere atto che le opere autorizzate sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 comma 4 della L. 10/1991 e dell'art. 12 comma 1 del D.Lgs. 387/2003;

5) di dare atto che la presente Autorizzazione Unica costituisce variante al Piano Regolatore Generale Intercomunale vigente e, secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. 5-3314 del 30/1/2012, l'Amministrazione Comunale competente, provvederà all'adeguamento della propria disciplina urbanistica attraverso il nuovo P.R.G. tutt'ora in fase di predisposizione;

6) di stabilire che la presente Autorizzazione comprende/sostituisce:

- autorizzazione in linea idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 e s.m.i. e per quanto in ordine ai disposti di cui agli artt. 9, 38 e 50 delle Norme di Attuazione del P.A.I.;
- D.Lgs. 259/2003, art. 95 - nulla osta per costruzione, modifica o spostamento di condutture di energia elettrica/linee elettriche in cavi cordati a elica;
- permesso di costruire ai sensi del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;
- nulla osta su vincolo archeologico ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.;

- autorizzazione ad eseguire i lavori in aree soggette a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004;
- nulla osta per interferenze con la viabilità comunale e provinciale ai sensi del D.Lgs 30/4/1992 n. 285 e del D.P.R. 16/12/92 n. 495;
- nulla osta per costruzione di condutture di energia elettrica ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 259/2003;
- nulla osta realizzazione linea elettrica ai sensi del T.U. 11/12/1933 n. 1775 e della L.R. 23/84;
- nulla osta interferenza con le infrastrutture del Servizio Idrico Integrato;
- nulla osta interferenza con le infrastrutture di Terna Rete Italia S.p.A.;
- nulla contro Comando Regione Militare Nord;
- parere in materia sanitaria D.P.R. 447/1998;

Sono fatti salvi i diritti dei terzi, nonché le autorizzazioni, pareri, nulla osta od ogni altro atto di assenso comunque denominato o adempimento che si renda necessario in ordine alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto in progetto e alla soluzione delle possibili interferenze con i sottoservizi esistenti nell'area di intervento, non espressamente ricompreso nel presente provvedimento (normativa antincendio, sicurezza sui luoghi di lavoro, rifiuti da cantiere, terre e rocce da scavo e materiali di riporto, normativa in materia di bonifiche, ecc...);

7) di dare atto che gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione come definiti dalla normativa vigente, anche in relazione alle opere connesse e alle infrastrutture dell'impianto oggetto del presente provvedimento devono essere preventivamente autorizzati, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i.;

8) di dare atto che per gli interventi citati in premessa di adeguamento della traversa esistente a servizio della derivazione del Canale Pralafra e di adeguamento e ripristino funzionale della stazione idrometrica "*Pellice - Luserna San Giovanni*" di cui al Disciplinare di concessione resta fatta salva la necessità di acquisire, in ogni caso, preventivamente all'esecuzione degli stessi, tutti i nulla osta/pareri/autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati necessari alla messa in opera degli stessi (a titolo puramente esemplificativo autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904, autorizzazione alla messa in secca dell'alveo e per il recupero della fauna ittica, ecc...);

9) di stabilire che il titolare della presente Autorizzazione, a seguito della eventuale dismissione dell'impianto, ai sensi dell'art. 12 comma 4 del D.Lgs. 387/2003 ha l'obbligo della esecuzione, a propria cura e spese, delle misure di reinserimento e recupero ambientale sulla base di quanto contenuto nel progetto di cui al precedente punto 2); in merito a detti interventi il titolare ha altresì l'obbligo, a pena di nullità del presente provvedimento, di rinnovare la garanzia citata in premessa e da stipularsi a favore di questa Amministrazione prima dell'avvio dei lavori, aggiornandone l'importo sulla base dell'Indice Istat sommando le singole rivalutazioni avvenute per ogni anno successivo al primo di garanzia, almeno tre mesi prima della relativa scadenza, e per tutta la durata della concessione di derivazione d'acqua; inoltre, qualora nel corso della durata della concessione di derivazione d'acqua afferente l'impianto idroelettrico, venisse meno, in capo al Fideiussore, il requisito soggettivo dell'iscrizione nell'elenco speciale degli intermediari Finanziari, di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993 e s.m.e i. della Banca d'Italia, il concessionario dovrà obbligatoriamente presentare una nuova fideiussione, alle stesse condizioni della precedente sottoscritta, avvalendosi di intermediari sottoposti ad un regime di vigilanza prudenziale (banche, imprese di assicurazione iscritte all'IVASS e abilitate ad esercitare il ramo cauzione, intermediari finanziari iscritti nel succitato elenco), pena la decadenza dalla concessione stessa;

10) di dare atto che, come stabilito dalla Delibera AEEG ARG/elt n. 99/08 e s.m.i. (Testo Integrato delle Connessioni Attive – TICA), l'impianto di rete per la connessione con l'esistente rete di distribuzione elettrica, una volta realizzato e collaudato, sarà ceduto ad Enel Distribuzione SpA prima della messa in servizio e pertanto:

- rientrerà nel perimetro della rete di distribuzione di proprietà del gestore di rete;

- l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di rete è automaticamente volturata ad Enel con decorrenza dalla data del collaudo, in quanto concessionario unico della distribuzione di energia elettrica per il territorio in esame;

- l'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto, come previsto ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, non riguarda l'impianto di rete, che potrà rimanere nelle disponibilità del gestore della rete di distribuzione elettrica;

11) ai fini dell'esercizio si dovrà procedere, presso la competente Agenzia delle Dogane, all'espletamento degli adempimenti fiscali in materia di produzione di energia elettrica;

12) di subordinare la validità della presente autorizzazione alla realizzazione delle misure di compensazione di carattere ambientale e territoriale definite nel corso della istruttoria come individuate nel progetto di cui al punto 2) oltre che come citate nella nota del Comune di Luserna San Giovanni prot. n. 8773 del 26/5/2016 e successivamente dettagliate e specificate nella nota del medesimo Comune di Luserna San Giovanni prot. n. 15132 del 29/9/2016 e nella scrittura privata sottoscritta da Società Vimel S.r.l., Consorzio Irriguo Gora dei Doni e Consorzio Irriguo Sopravilla in data 27/5/2016, in piena conformità ai criteri di cui alla normativa vigente e impegnandosi secondo tutto quanto previsto in accordo con gli Uffici del Comune di Luserna San Giovanni e avvallato dalla Conferenza dei Servizi in sede di istruttoria condotta; nello specifico con riferimento all'intervento di rimboschimento previsto lungo una porzione di sponda sinistra del T. Pellice, tutte le operazioni dovranno essere attuate obbligatoriamente sotto la guida e l'assistenza di professionisti esperti in materia ambientale e in conformità ai criteri di cui alla normativa tecnica di settore e, in ogni caso, provvedendo allo svolgimento di tutte le necessarie operazioni di gestione e manutenzione, sin da subito e per un periodo pari ad almeno tre anni, al fine di garantire l'attecchimento delle essenze e un idoneo risultato; con riferimento alla totalità degli interventi di cui al presente punto 12) occorrerà relazionare in merito alle operazioni svolte al momento della comunicazione di fine lavori;

13) a prescindere da quanto possa essere diversamente indicato dalle autorizzazioni e/o pareri di cui al precedente punto 5), in ogni caso i lavori dovranno essere iniziati, con la realizzazione di consistenti opere, entro anni uno dalla data di notifica del presente provvedimento, e terminati entro anni tre dalla data di inizio degli stessi, fatte salve eventuali proroghe che questo Servizio potrà rilasciare a seguito di espressa richiesta debitamente motivata; l'Autorizzazione perde efficacia nel caso in cui non vengano rispettati i suddetti termini; il periodo di realizzazione dei lavori dovrà comunque essere conforme alle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 72-13725 del 29/3/2010 come modificata dalla D.G.R. n. 75-2074 del 17/5/2011.

Le date di inizio e di ultimazione dei lavori nonché di attivazione dell'impianto, unitamente agli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008, dovranno essere tempestivamente comunicate al Servizio scrivente, all'Arpa Piemonte e a tutti i soggetti titolari di Autorizzazioni, pareri e/o nulla osta ricompresi nel presente provvedimento, per le verifiche di competenza; dovrà comunque essere comunicato agli stessi soggetti il nominativo dell'impresa esecutrice nonché quello del Direttore dei Lavori. La sostituzione dell'impresa o della Direzione Lavori deve essere immediatamente comunicata ai soggetti di cui sopra, indicando i nuovi nominativi, con le relative firme per accettazione.

Entro sessanta giorni dall'ultimazione dei lavori dovrà essere effettuato il collaudo delle opere realizzate (manufatti, opere d'arte, impianti di ogni genere, ecc...). I relativi certificati dovranno essere inviati, entro i successivi trenta giorni, ai medesimi soggetti e dovranno essere redatti da tecnici abilitati nelle materie specifiche, facendo riferimento alle relative norme di settore.

Il titolare è comunque tenuto alla osservanza di ogni altra norma e disposizione vigente in materia urbanistico-edilizia o comunque connessa alla realizzazione ed esercizio dell'impianto, anche se non espressamente prevista nel presente provvedimento; sono fatti salvi gli adempimenti a carico del titolare di cui alla D.G.R. 12/12/2011 n. 4-3084 ai fini della prevenzione del rischio sismico;

14) di stabilire che la presente Autorizzazione è accordata fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità del soggetto autorizzato, il quale terrà le Amministrazioni ed i

suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente Autorizzazione; inoltre è fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità a seguito di verifiche in corso d'opera o al termine dei lavori. L'inosservanza, anche parziale, delle prescrizioni contenute nel presente atto, nonché delle normative vigenti nelle materie che lo disciplinano, potrà essere causa di sospensione e/o revoca della presente Autorizzazione, con l'applicazione delle relative sanzioni; sono altresì fatte salve le disposizioni e direttive vigenti e future per quanto non previsto dal presente provvedimento in materia ambientale, sicurezza dei luoghi di lavoro e tutela della salute dei lavoratori, antincendio e sicurezza pubblica, applicabili in relazione all'impianto in progetto e al suo successivo esercizio;

15) di notificare il presente atto, unitamente a copia completa degli elaborati progettuali debitamente timbrati e vistati, al titolare della presente Autorizzazione Unica, e di darne notizia a tutti i soggetti titolari di Autorizzazioni, pareri e/o nulla osta facenti parte della Conferenza dei Servizi;

16) di pubblicare per estratto il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, e di disporre la sua pubblicazione all'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Torino e sul sito web dell'Ente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni a decorrere dalla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ovvero, in via straordinaria, entro centoventi giorni al Capo dello Stato.

(... omissis ...)"